



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Ordinanza Sindacale

Registro nr. 1

Data: 20/04/2022

Settore Settore Gestione del territorio

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'AMBROSIA NEL TERRITORIO CITTADINO.

IL SINDACO

RILEVATA la crescente proliferazione nel territorio cittadino della pianta denominata Ambrosia Artemisiifolia, presente in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali, nelle terre smosse dei cantieri e nei campi coltivati a cereali o con semine rade;

RILEVATO che il polline di ambrosia è fortemente allergico e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

ACCERTATO che la patologia citata assume particolare rilevanza sotto l'aspetto sanitario, stante l'incremento di tale pianta nel territorio cittadino e di conseguenza l'elevato numero di persone colpite da fenomeni allergici;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 25522 emanata dalla Regione Lombardia il 29.03.1999 avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata", e le prescrizioni in esse contenute;

RILEVATO che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole riduzione del numero di piante;

VISTE le linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTA la nota dell'ATS Brianza, prot. n. 32704/19 del 23.04.2019, Nostro prot. n. 6966 del 23.04.2019, ad oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia – 2019" con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'Allegato tecnico 2019;

RICHIAMATO l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. come modificato dal D.L. 50/2003 convertito in Legge 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizione di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 167;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici di terreni coltivati a cereali o con semine rade;
 - ai proprietari di terreni incolti o ritirati dalla produzione agricola;
 - ai proprietari e/o conduttori di terreni coltivati a cereali o con semine rade;
 - ai proprietari di aree verdi abbandonate;
 - ai proprietari di aree industriali dimesse;
 - ai proprietari di aree edificabili libere e non utilizzate;
 - ai responsabili dei cantieri edili;
- DI VIGILARE, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 - DI ESEGUIRE periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico 2019 alla nota dell'ATS Brianza del 23.04.2019, prot. n. 32704/19;



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

● DI ESEGUIRE Gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione del polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- **1° sfalcio ultima settimana di Luglio**
- **2° sfalcio tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di Agosto**

● DI UTILIZZARE, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della direzione Generale Sanità del 2015, secondo le seguenti specifiche:

- **in ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- **in ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento.

● DI CONCEDERE, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre.

DISPONE

che i controlli e l'accertamento delle violazioni siano effettuate dall'Ufficio Ecologia e dalla Polizia Locale. Quest'ultima provvederà altresì alla comminazione delle sanzioni. Eventuali segnalazioni dovranno essere inoltrate alla Polizia Locale ed all'Ufficio Ecologia del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia, Legge 06.12.1971, n. 1034, modificata dalla Legge 205/2000, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, D.P.R. 24.11.1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

IL SINDACO

(Pietro Giovanni Cicardi)

documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.